

SETTORE

RINNOVI E ACCORDI CONTRATTUALI

**CCNL SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA
E INVESTIGAZIONI - FEDERPOL: STABILITE
ALCUNE MODIFICHE CONTRATTUALI**

RIFERIMENTI

- **Accordo modificativo dell'11 novembre 2020**

IN SINTESI

Con riferimento al CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, relativamente al quale si ricorda la coesistenza fino al 31 dicembre 2020 tra il CCNL 19 febbraio 2020 (sottoscritto da FEDERPOL con l'assistenza di SISTEMA IMPRESA e con FESICA CONFESAL e CONFESAL) con il previgente CCNL 15 dicembre 2017 (cfr. Aggiornamenti AP nn. [82/2018](#), [173/2020](#), [205/2020](#)), le Parti hanno concordato delle modifiche ad alcuni istituti contrattuali.

Nello specifico, in data 11 novembre 2020, tra FEDERPOL e FESICA - CONFESAL, è stato sottoscritto un Accordo modificativo del CCNL in materia di:

- *classificazione del personale;*
- *lavoro intermittente o a chiamata;*
- *permessi retribuiti.*

SERVIZI COLLEGATI



ilMondoPaghe
RIVISTA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

SO *Lavoro*
SCHEDE OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del **CCNL** per i dipendenti degli **istituti investigativi privati** e delle **agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare (FEDERPOL)**, rispetto al quale si sottolinea la convivenza fino al 31 dicembre 2020 tra il CCNL 19 febbraio 2020 (sottoscritto dalla stessa FEDERPOL con l'assistenza di SISTEMA IMPRESA e CON FESICA CONFESAL e CONFESAL) ed il previgente CCNL 15 dicembre 2017 (cfr. Aggiornamenti AP nn. [82/2018](#), [173/2020](#), [205/2020](#)), sono state concordate dalle Parti delle modifiche ad alcuni istituti contrattuali.



In data **11 novembre 2020**, tra FEDERPOL e FESICA CONFESAL, è stato sottoscritto un **Accordo modificativo** del CCNL (il cui deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti è stato affidato di comune accordo a Sistema Impresa) in materia di:

- classificazione del personale;
- lavoro intermittente o a chiamata;
- permessi retribuiti.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Allo scopo di favorire un graduale **allineamento professionale e retributivo** dei lavoratori inquadrati al **7° livello**, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento da affrontare da parte del datore nella fase iniziale del rapporto lavorativo, viene inserita una specifica alla **declaratoria** di tale livello.

Fermo restando che vi appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono alcuna conoscenza pratica, ovvero che compiono esclusive attività basilari che non necessitano di una specifica formazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presidio della portineria in modalità semplificata, addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni, gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilità, addetto alla sicurezza semplice), viene stabilito che:



trascorsi 24 mesi dall'assunzione, i suddetti lavoratori saranno **inquadrati al 6° livello**.

Tale passaggio **non** determinerà necessariamente un **cambiamento** delle **mansioni** assegnate.

LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

La disposizione contrattuale viene modificata al fine di rendere attuabile la **deroga** alla previsione normativa in tema di **numero massimo** di **giornate complessive** di utilizzo del lavoro intermittente (art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015), mediante ricorso alla **contrattazione di prossimità** (art. 8 del DL n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011).



Infatti, con la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sussiste la possibilità di **derogare** al limite di **400 giornate** di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. Inoltre, si sottolinea che nel caso in cui il dipendente sia chiamato alla **prestazione** lavorativa,

- la stessa può avere anche una durata **inferiore** alle **8 ore giornaliere** stabilite per il contratto a tempo pieno,
- purché ne sia data comunicazione al lavoratore e questi abbia accettato la richiesta dell'azienda.

PERMESSI RETRIBUITI

La disciplina contrattuale dispone che ai lavoratori spettano **104 ore annue** di permessi individuali retribuiti, comprensivi delle festività soppresse (32 ore annue), da utilizzarsi entro l'anno solare.

RIPRODUZIONE VIETATA

È stato previsto, altresì, che a tutti i **lavoratori assunti successivamente** alla data di sottoscrizione del CCNL (**19 febbraio 2020**), fatto salvo il godimento delle ore di permesso per festività soppresse (32 ore), le **ulteriori ore** di permesso (**72 ore**) saranno riconosciute in misura pari a:

- **1/3** (24 ore) **decorsi 2 anni dall'assunzione**;
- **2/3** (48 ore) **decorsi 4 anni** dall'assunzione;
- **100%** (72 ore) **decorsi 6 anni** dall'assunzione.



Ad integrazione della suddetta disposizione, l'Accordo modificativo dell'11 novembre 2020, nell'ottica della **gradualità** dell'**incremento** dei **permessi retribuiti** (fino a raggiungere le complessive 104 ore) anche per i **lavoratori già in forza** al 19 febbraio 2020 (data di sottoscrizione del CCNL), stabilisce che tale gradualità decorre dalla suddetta data.

Pertanto, i permessi saranno riconosciuti nelle seguenti misure.

1° e 2° anno	3° e 4° anno	5° e 6° anno	Oltre il 6° anno
32 ore	56 ore	80 ore	104 ore

